



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza



CUG
Comitato Unico di Garanzia



**COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Composizione e durata della carica

Art. 3 - Presidente e Vicepresidente

Art. 4 - Componenti

Art. 5 - Attività di segreteria

Art. 6 - Sede

Art. 7 - Competenze

Art. 8 - Gruppi di lavoro

Art. 9 - Modalità di funzionamento

Art. 10 - Deliberazioni

Art. 11 - Comunicazione

Art. 12 - Rapporti con Amministrazione, OO.SS., altri organismi

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Art. 14 - Validità e modifiche del Regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, come novellato dall'art. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, e delle *Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"*, di cui alla Direttiva del 4 marzo 2011, emanate di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, ed aggiornate con la successiva Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019, adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità, è istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, con Decreto del Dirigente Titolare n. 354 del 15 dicembre 2023, il *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (di seguito C.U.G.) *per tutto il personale scolastico* (dirigente, docente, ATA) *della regione Basilicata*.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività e le modalità di funzionamento del C.U.G.

Art. 2 - Composizione e durata in carica

1. Il C.U.G. ha una composizione paritetica ed è formato da:
 - Rappresentanti designati dall'Amministrazione, nominati in base a quanto previsto dalle *Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"*, di cui alla Direttiva del 4 marzo 2011, aggiornate con la successiva Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019.
 - Componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, come da indicazioni dell'ARAN.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. I/Le componenti supplenti partecipano alle riunioni del C.U.G. solo in caso di assenza o impedimento dei/delle rispettivi/e titolari. Laddove partecipino, pur in presenza del componente effettivo, assumeranno la veste di uditori ed in quanto tali non potranno prendere la parola né deliberare.

3. Il C.U.G. esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale dirigente, docente e ATA della regione.
4. I/Le componenti del C.U.G. decadono dall'incarico nel caso di assenze non giustificate effettuate per più di tre volte consecutive.
5. Nell'ipotesi di decadenza ovvero nel caso in cui un/una componente titolare presenti le proprie dimissioni volontarie, opportunamente motivate e per iscritto al Presidente del C.U.G. e al/alla Dirigente Titolare, nonché all'organizzazione sindacale che lo/la ha designato/a, o per cessazione del rapporto di lavoro, il/la componente supplente sostituirà quello/a cessato/a.
6. Nell'ipotesi di decadenza ovvero nel caso in cui un/una componente supplente divenuto/a titolare presenti le proprie dimissioni volontarie, opportunamente motivate e per iscritto, o per cessazione del rapporto di lavoro, comunicherà le proprie dimissioni al/alla Presidente del C.U.G. e al/alla Dirigente Titolare, nonché all'organizzazione sindacale che lo/la ha designato/a, ai fini della sua sostituzione.
7. Il C.U.G. dura in carica quattro anni.
8. I/Le componenti, dopo la scadenza, continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
9. Il mandato dei/delle componenti del C.U.G. è rinnovabile per una sola volta.
10. I/Le componenti nominati/e nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato dello stesso C.U.G.

Art. 3 - Presidente e Vicepresidente

1. Il/La Presidente rappresenta il C.U.G.
2. Convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei/delle componenti; ne coordina i lavori; adotta misure atte a favorire il buon funzionamento del C.U.G.; cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte; previa analisi e verifica del C.U.G., trasmette, ai sensi della Direttiva n. 02 del 26 giugno 2019, la relazione annuale al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento Pari Opportunità.

3. Ove ne ravvisi la necessità, il/la Presidente comunica le proprie dimissioni, opportunamente motivate e per iscritto, al/alla Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, per consentire la sostituzione e, per conoscenza, ai/alle componenti del C.U.G.
4. Il/La Presidente nomina tra i/le componenti del C.U.G. il/la Vicepresidente che lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Il/La Vicepresidente svolge funzioni vicarie del/della Presidente e attività di supporto al/alla medesimo/a, nonché tutte le attività che il/la Presidente ritenga di attribuirgli/le stabilmente o per un periodo limitato.
6. Ove ne ravvisi la necessità, il/la Vicepresidente comunica le proprie dimissioni, opportunamente motivate e per iscritto, al/alla Presidente, per consentire la sostituzione e, per conoscenza, ai/alle componenti del C.U.G.

Art. 4 - Componenti

1. I/Le componenti del C.U.G.:
 - partecipano alle riunioni del Comitato;
 - partecipano ai gruppi di lavoro;
 - segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g. delle riunioni.
2. Nello svolgimento delle loro funzioni, i/le componenti del C.U.G. sono considerati/e in servizio a tutti gli effetti e non è previsto alcun compenso.

Art. 5 - Attività di segreteria

1. L'attività di segreteria è svolta dalla funzionaria amministrativa individuata nel Decreto della Dirigente Titolare n. 354 del 15 dicembre 2023 di costituzione del C.U.G.
2. Il/La funzionario/a amministrativo/a garantisce il supporto necessario al funzionamento del C.U.G., curando l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale relativo agli argomenti delle stesse, con l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di deliberazioni, tiene nota dei votanti e di coloro che dichiarano di astenersi; redige il verbale di ogni seduta; provvede al suo eventuale perfezionamento fino

all'approvazione e alla sua trasmissione ai componenti; tiene l'archivio del C.U.G. (verbali delle sedute, corrispondenza interna/esterna, etc.); cura la corrispondenza nelle comunicazioni istituzionali del C.U.G. e la trasmissione delle deliberazioni del C.U.G. agli organismi di competenza; supporta il C.U.G. per gli aggiornamenti e gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali nelle materie di competenza.

3. In caso di assenza o impedimento alle sessioni di lavoro del C.U.G. del/della funzionario/a amministrativo/a preposto/a all'attività di segreteria, le funzioni di segreteria sono affidate dal/dalla Presidente ad un/una altro/a componente del C.U.G. presente alla riunione.

Art. 6 - Sede

1. Il C.U.G. ha sede presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata in Potenza e si avvale per il suo funzionamento della collaborazione dell'Ufficio I Affari Generali e Personale della Scuola della medesima Amministrazione.

Art. 7 - Competenze

1. Nell'ambito delle competenze demandate dalla *Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"*, di cui alla Direttiva del 4 marzo 2011, aggiornate con la successiva Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019, il C.U.G. ha compiti **propositivi, consultivi** e di **verifica** in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
2. Il C.U.G., avvalendosi dei metodi e degli strumenti della ricerca sociale e delle scienze dell'informazione, attende ai seguenti compiti:
 - verifica dell'assenza di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla

religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro e nell'accesso al lavoro agile;

- verifica dei risultati delle azioni positive, dei progetti, delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - verifica degli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo, nonché delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e al *mobbing*;
 - verifica delle indennità elargite, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne.
3. Il C.U.G. predispose, entro il 30 marzo, la relazione annuale relativa alla situazione del personale riferita all'anno precedente, in ordine l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche sul luogo di lavoro e al *mobbing*. Tale relazione è trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento Pari Opportunità. Confluiscono, in allegato alla relazione annuale, i dati e le informazioni forniti entro il 1[^] marzo dall'Amministrazione, ai sensi della Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019.
 4. Il C.U.G. può segnalare le situazioni di malessere collegate alla violenza e alla discriminazione ai soggetti funzionalmente e territorialmente competenti.
 5. Il C.U.G. fornisce il proprio supporto nei percorsi informativi e formativi sui temi della promozione delle pari opportunità, del benessere organizzativo, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
 6. Il C.U.G. svolge un'azione di tutela nei confronti dei/delle dipendenti che segnalino comportamenti violenti o molesti, tesa ad evitare qualsiasi azione persecutoria nei loro confronti.

Art. 8 - Gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il C.U.G. può articolarsi in gruppi di lavoro monotematici temporanei o permanenti, a seconda delle esigenze.

2. Ove ne ravvisi la necessità, il C.U.G. può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del/della Presidente o dei/delle componenti, di soggetti esperti esterni al C.U.G., in considerazione della loro professionalità ed esperienza, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi.
3. Il/La Presidente, sentito il C.U.G., può designare tra i/le componenti, per ogni gruppo di lavoro, un/una responsabile che svolga le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel tema assegnato; curi l'attività preparatoria e istruttoria; riferisca al C.U.G.; formuli proposte di deliberazione.

Art. 9 - Modalità di funzionamento

1. Le sedute del C.U.G. si intendono validamente costituite in presenza della metà più uno dei/delle componenti titolari o, in loro assenza, dei/delle componenti supplenti.
2. Il C.U.G. si riunisce in sessione ordinaria, di norma, due volte l'anno su convocazione scritta del/della Presidente ai/alle componenti effettivi. La convocazione ordinaria viene effettuata di norma almeno cinque giorni prima della data prescelta, fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine è ridotto a tre giorni.
3. Il/La Presidente convoca il C.U.G. in via straordinaria per motivi di necessità e urgenza.
4. Il C.U.G. può essere altresì convocato su richiesta di uno o più gruppi di lavoro, al fine di relazionare su eventuali questioni ovvero formulare proposte di lavoro.
5. Il C.U.G. può essere convocato su richiesta congiunta di almeno un terzo dei/delle componenti titolari.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il/la Presidente provvede alla convocazione del C.U.G., di norma, entro quindici giorni dalla richiesta.
7. Al fine di agevolare i lavori del C.U.G. e la partecipazione dei/delle suoi/sue componenti, le riunioni possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza).
8. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti, nonché lo strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza).

9. I/Le componenti impossibilitati/e a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al C.U.G., nonché al/alla componente supplente.
10. Ogni componente del C.U.G. dovrà astenersi dalla partecipazione alle attività che riguardino questioni in cui sia direttamente e/o indirettamente coinvolto. Il/La componente che si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri deve darne tempestiva comunicazione al/alla Presidente per il seguito di competenza.
11. Il C.U.G. può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del/della Presidente o dei/delle componenti, di soggetti esperti esterni al C.U.G., in considerazione della loro professionalità ed esperienza, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi.

Art. 10 - Deliberazioni

1. Il C.U.G. può validamente deliberare quando è presente la metà più uno dei/delle componenti titolari o, in loro assenza, dei/delle componenti supplenti. Tutte le deliberazioni, compresi i pareri, sono assunte a maggioranza dei/delle presenti, di regola con voto palese. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente o del/della Vicepresidente. Le condizioni di validità delle riunioni del C.U.G. devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.
2. Hanno diritto al voto i/le componenti titolari legittimamente presenti alla riunione o, in loro assenza, i/le componenti supplenti.
3. Al fine di tutelare le esigenze di riservatezza sarà possibile fare ricorso alla procedura del voto segreto su temi di particolare sensibilità, ad esempio nei casi in cui le questioni riguardino la trattazione di dati personali e/o particolari.
4. Il voto segreto deve essere richiesto dalla metà più uno dei votanti presenti alla seduta.
5. Le riunioni del C.U.G. sono verbalizzate in forma sintetica da parte del/della funzionario/a amministrativo/a preposto/a. Ciascun/a componente può chiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni testuali. Il verbale è sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla funzionario/a amministrativo/a preposto/a all'attività di segreteria. I verbali delle sedute sono inviati, a cura del/della funzionario/a

amministrativo/a preposto/a ai/alle componenti titolari e supplenti, al fine di favorire il costante aggiornamento sui temi trattati.

6. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al/alla Dirigente Titolare.
7. Il C.U.G. può deliberare la richiesta di sostituzione del/della componente nei casi di assenze non giustificate effettuate per più di tre volte consecutive. La relativa delibera è tempestivamente comunicata al/alla Dirigente Titolare.

Art. 11 - Comunicazione

1. Il C.U.G. pubblicizza la propria attività e le proprie deliberazioni, utilizzando un apposito spazio interno al sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, aggiornandolo periodicamente.

Art. 12 - Rapporti con Amministrazione, OO.SS., altri organismi

1. Il C.U.G., per quanto di propria competenza, collabora con la Consigliera Regionale di Parità e con la Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il C.U.G. può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, della collaborazione di esperti esterni e dell'Amministrazione.
3. I rapporti tra C.U.G. e Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
4. Il C.U.G. esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste normativamente, che l'Amministrazione mette a disposizione, nonché sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.
5. Il C.U.G. può richiedere all'Amministrazione dati, documenti, informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
6. Il C.U.G. mette a disposizione le informazioni e i progetti utili all'Amministrazione e a tutti gli altri organismi, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti alle materie di competenza del C.U.G. stesso.
7. Il C.U.G., nell'ambito dei propri compiti, può formulare proposte atte a creare effettive condizioni di miglioramento lavorativo, da trasmettere all'Amministrazione e ai soggetti abilitati alla contrattazione collettiva decentrata.

8. Il C.U.G., per lo svolgimento dei propri compiti, può promuovere, senza oneri aggiuntivi, indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri enti e istituti aventi analoghe finalità.
9. L'Amministrazione è invitata a consultare preventivamente il C.U.G. ogni qualvolta sono adottati atti interni nelle materie di competenza.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal C.U.G. nel corso della sua attività sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e nel Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 14 - Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato all'unanimità dei/delle componenti aventi diritto al voto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, effettuata in apposito spazio interno al sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, e ne viene data, comunque, la più ampia diffusione attraverso le attività di comunicazione e informazione, che il C.U.G. riterrà più opportune.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei due terzi dei/delle componenti aventi diritto al voto e successivamente pubblicate, con entrata in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.